



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
AREA DIREZIONE

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE PER L'ASSISTENZA, LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE DELL'ALSIA

ART. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'A.L.S.I.A. e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico, secondo i criteri generali dell'azione amministrativa di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, efficacia ed efficienza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

2. In osservanza dei sopra richiamati principi, quest'Amministrazione è tenuta a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza.

3. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall'ALSIA in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede pre contenziosa, di media-conciliazione e/o di negoziazione assistita sia in sede contenziosa innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza nonché l'espletamento di eventuali e connesse attività di assistenza e di consulenza legale prodromica o consequenziale alla difesa in giudizio dell'Ente.

Gli incarichi conferiti a professionisti esterni all'Ente, relativi alla richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinati a sfociare in un parere legale, restano disciplinati, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.

4. I servizi di cui al presente Regolamento devono intendersi esclusi dall'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ai sensi dell'art. 17, comma 1) lettera d;

5. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità per l'istituzione, l'utilizzo e la conservazione dell'Albo dei professionisti legali dell'Alsia, mediante procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerta.

ART. 2 -Affidamento degli incarichi

1. Non disponendo l'Ente di un Servizio Legale, è necessario far ricorso a Professionisti legali esterni. Gli incarichi sono formalmente conferiti dal Direttore , mediante apposita determinazione, previo parere scritto sull'opportunità di costituirsi o promuovere un giudizio rilasciato dal Dirigente dell'Area competente in relazione alla materia oggetto della controversia.

2. Conferito l'incarico, Il Direttore , quale rappresentante legale dell'Ente, provvederà a sottoscrivere la relativa procura alle liti (o nomina in caso di giudizio penale) in favore del professionista legale.

3. Il Direttore, si riserva la facoltà di rivolgersi a professionisti, anche non iscritti nell'Albo di cui al presente Regolamento, per questioni ritenute di particolare rilevanza, per importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione ovvero nei casi di particolare urgenza, motivando adeguatamente la determinazione di incarico.

4. In caso di giudizi già patrocinati dal professionista in gradi precedenti o la cui assistenza e consulenza sia stata prestata in via stragiudiziale ovvero per materie oggettivamente e/o soggettivamente connesse o complementari, il Direttore potrà conferire l'incarico al medesimo legale senza necessità di esperire le procedure di seguito indicate. Anche nei casi particolarmente complessi a giudizio del Direttore e/o da patrocinare dinanzi alle Magistrature Superiori o Contabili (Corte di Cassazione - Consiglio di Stato - Corte dei Conti), l'Alsia si riserva di affidare l'incarico *intuitu personae* a professionisti di provata esperienza e preparazione omettendo la procedura comparativa prevista dal presente regolamento, scegliendo il professionista anche al di fuori dall'Albo (salvo quanto dettagliatamente previsto art. 4 , lett. a, b, c)

ART. 3 -Albo dei professionisti legali

1) Per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento è istituito l'Albo dei professionisti legali, sia in forma singola che associata;

2) La tenuta dell'Albo, nonché tutti i provvedimenti relativi all'inclusione e/o esclusione degli iscritti, sono di competenza del Direttore - P.O. Consulenza giuridico - legale;

3) L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni, a seconda delle specializzazioni professionali che gli iscritti avranno cura di indicare specificatamente:

A) Diritto Amministrativo

B) Diritto Civile

C) Diritto del Lavoro

D) Diritto Penale

E) Diritto Tributario

4) Al momento dell'iscrizione all'Albo i professionisti interessati dovranno possedere autocertificare i seguenti **requisiti**:

a) essere iscritti a un Ordine degli Avvocati.

Per l'iscrizione nelle sezioni di cui sopra è richiesta un'anzianità di iscrizione all'Ordine Forense non inferiore a tre anni o, in alternativa, aver patrocinato almeno n. 3 cause in difesa di PP. AA. ;

b) non trovarsi in stato di incompatibilità e/o conflitto di interesse con la P.A. precedente e non avere cause ostantive a contrarre con la P.A.;

c) non essere destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero di una sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecite;

d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e fiscali;

e) non avere in corso giudizio e/o procedimenti stragiudiziali in cui controparte sia L'ALSIA a meno che gli stessi siano stati definiti integralmente e/o rinunciati da almeno due anni;

f) essere in possesso di apposita polizza di assicurazione, in corso di validità, a copertura della responsabilità civile professionale, ai sensi di legge;

g) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia), esclusivamente per i soggetti organizzati in forma di impresa;

h) non aver subito sanzioni disciplinari da almeno tre anni ;

i) aver maturato specifiche esperienze per le materie afferenti le sezioni per cui viene richiesta l'iscrizione.

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'albo degli avvocati dell'Alsia devono presentare la documentazione come da apposito avviso pubblico. L'Albo così come formulato verrà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" dell'Ente nella sezione "Bandi di gara e Contratti" ed all' Albo Pretorio on line, ed avrà valore anche di comunicazione positiva per gli avvocati ammessi all'Albo.

5) L'iscrizione avviene mediante domanda presentata e sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante in caso di associazione professionale, riportante l'indicazione del domicilio professionale, dei recapiti telefonici fissi, mobili, fax e di posta elettronica semplice e certificata (p.e.c.), corredata da:

a) Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore

b) autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso dei requisiti di carattere generale richiesti;

c) curriculum vitae con indicazione specifica delle esperienze professionali maturate nel settore per cui si chiede l'iscrizione;

In caso di associazione professionale i documenti di cui ai precedenti punti a), b), c) devono essere prodotti da ciascun legale che lo studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi. L'ALSIA si riserva controlli a campione.

È consentita l'iscrizione anche a più sezioni dell'Albo da parte del medesimo professionista, fino a un massimo di due.

6) L'iscrizione all'Albo nella Sezione richiesta avviene mediante inserimento in ordine alfabetico. L'Ufficio P.O. Consulenza giuridico - legale, potrà chiedere chiarimenti e integrazioni, assegnando un termine perentorio entro cui produrre eventuali controdeduzioni ovvero integrazioni documentali, decorso il quale sarà emesso il provvedimento definitivo. In caso di esclusione, verrà data comunicazione scritta all'interessato.

7) In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego dell'iscrizione all'Albo dell'associazione. Ugualmente, la presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più

forme, singola e associata, comporta la non iscrizione o l'esclusione dall'Albo sia del singolo professionista sia dell'associazione professionale cui appartiene.

In ogni caso, l'iscrizione dell'associazione professionale avviene sulla base dei curricula dei singoli avvocati nelle diverse categorie per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, sarà indicato, da parte dell'Ente, l'Avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

8) In costanza di iscrizione, i soggetti inseriti nell'Albo dovranno comunicare tempestivamente all'Ente qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo sia in merito ai propri recapiti professionali. È, altresì, consentito ai professionisti iscritti all'Albo, integrare o modificare la propria istanza in qualunque momento con l'invio di curriculum aggiornato;

9) L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, ma individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini dell'eventuale conferimento dell'incarico.

10) Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva risoluzione del contratto di patrocinio e la revoca del mandato, determinerà la cancellazione del professionista dall'elenco senza possibilità di reinscrizione per un quinquennio.

Le domande di iscrizione correttamente pervenute saranno esaminate dalla P.O. Consulenza Giuridico - Legale.

L'Ente si riserva in qualunque momento la facoltà di procedere a verifica, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti istanti.

L'iscrizione all'istituendo albo è aperta e permanente e annulla tutte le precedenti iscrizioni. I professionisti già iscritti nell'attuale albo dovranno procedere ad una nuova iscrizione ai sensi del presente Regolamento con aggiornata documentazione.

ART. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1) Gli incarichi saranno conferiti ai professionisti iscritti all'Albo, come sopra formato, con provvedimento del Direttore dell'Alsia previa relazione del Dirigente dell'Area cui afferisce la controversia *ratione materiae* in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.

Per il conferimento dell'incarico, il Direttore - P.O. Consulenza Giuridico legale provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi anche con i tempi della causa, a consultare i professionisti iscritti nell'elenco, individuati secondo i seguenti criteri :

- a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum vitae con specifico riferimento alla materia dell'incarico da conferire;
- b) principio di rotazione tra gli iscritti in elenco;
- c) Foro di competenza della causa da affidare ;

secondo le seguenti procedure:

- a) **per i contenziosi di valore inferiore a €. 40.000,00 l'Alsia procederà mediante affidamento diretto in analogia a quanto dispone l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2006;**
- b) **per i contenziosi di valore pari o superiore a €. 40.000,00, esclusi oneri e spese, si procederà a consultare almeno tre professionisti iscritti nell'elenco, individuati secondo i criteri di cui sopra e la scelta del professionista, tra quelli invitati, avverrà mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà valutata tenendo in debito conto:**
 - dell'esperienza professionale documentata tramite curriculum vitae aggiornato avuto riguardo ai titoli e/o specializzazioni attinenti alla materia del contendere;
 - numero dei giudizi patrocinati nella materia del contendere per conto di Pubbliche Amministrazioni;
 - offerta economica in ribasso;

Il valore della causa verrà stabilito ai sensi dell'art. 10 c.p.c.

All'esito del confronto concorrenziale verrà affidato l'incarico all'avvocato che avrà presentato la migliore offerta.

2) L'Alsia si riserva la facoltà di derogare ai suddetti principi, per le motivazioni sotto indicate a titolo esemplificativo, oltre a quanto previsto all'art. 2 comma 4:

- a) quando il procedimento intrapreso sia suscettibile di riunione con altro precedente affidato a professionista esterno per la rappresentanza e la difesa dell'Ente. Al medesimo professionista potrà essere affidata anche la nuova controversia, così come nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio o di riassunzione;
- b) in caso di materie di particolare difficoltà e complessità tali da rendere opportuno l'affidamento al professionista che ha già trattato la medesima materia per conto dell'Ente;
- c) quando il procedimento implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà da rendere opportuno il ricorso al professionista di particolare e comprovata esperienza e competenza eventualmente anche al di fuori del presente elenco;
- d) nei casi di urgenza in considerazione dei termini processuali;

Si procederà con **deliberazione** in caso di affidamento fuori dall'elenco per procedimenti particolarmente complessi e richiedenti specifiche ed alte professionalità.

Per assicurare il criterio di rotazione, i soggetti già invitati (ivi compresi coloro che non abbiano presentato un'offerta), non saranno nuovamente invitati fino a quando non sarà esaurita la sezione di riferimento, fermo restando la possibilità di individuazione per sezioni differenti. I soggetti affidatari non potranno cumulare più di due incarichi per anno solare, seppure per sezioni differenti dell'Albo;

5. Il professionista affidatario, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'ALSIA, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal Codice di comportamento approvato dall'ALSIA la cui inosservanza sarà causa di risoluzione;

6. Le principali condizioni di incarico sono riportate nella convenzione che il professionista dovrà sottoscrivere all'atto del conferimento dell'incarico secondo lo schema tipo allegato al presente Regolamento;

7. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Alsia o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa Agenzia.;

8. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico particolarmente complessa implichi conoscenze specifiche in diversi rami del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità ed il compenso sarà considerato unico.

I provvedimenti di incarico saranno pubblicati sul sito web dell'Ente in adempimento delle prescrizioni in materia di trasparenza ed anticorruzione. Il professionista incaricato sottoscriverà apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, incompatibilità e/o inconferibilità dell'incarico nonché accettazione espressa del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

ART. 5 - Determinazione del compenso

Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed in applicazione della facoltà di pattuizione scritta dei compensi all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'art.13, comma 6 della L. 247/2012, il compenso professionale verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa complessivo per l'intero grado di giudizio.

1. Al fine di garantire **il principio dell'equo compenso di cui all'** art. 19 quaterdecies, comma 3, del D.L. 148/2017 modificato in sede di conversione dalla L. 172/2017, il compenso verrà determinato tenendo conto delle vigenti tabelle di cui al D.M. n. 55/2014,

prendendo a riferimento i valori “medi” dei compensi previsti per ogni singolo scaglione, sul quale potrà essere operato una riduzione minima del 20% fino ad un massimo 50% oltre accessori di legge e tariffa se ed in quanto dovuti.

2. Per le cause di valore indeterminato verrà preso a riferimento lo scaglione ricompreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.

3. Per gli incarichi non conclusi, ovvero per prosecuzioni di precedenti incarichi, si terrà conto dell’opera effettivamente svolta, secondo le fasi previste nelle tabelle di cui al D.M. 55/2014 ed i criteri di cui al presente articolo.

4. Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un negozio di transazione stragiudiziale, il compenso è erogato in considerazione della fase in cui si trova la vertenza.

5. In caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la stessa fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, per il primo incarico sarà corrisposto il compenso determinato secondo i criteri di cui al presente articolo, mentre per ciascuno di quelli successivi si applicherà un abbattimento del 50%.

6. Il presente articolo non verrà applicato per gli incarichi conferiti fuori elenco. In tali casi la parcella sarà concordata all’atto del conferimento dell’incarico.

7. Al professionista sarà riconosciuto il rimborso delle spese di procedura dallo stesso anticipate, previa esibizione della relativa attestazione di pagamento .

ART. 6 - Condizioni e obblighi del professionista

1. L’atto con il quale viene conferito l’incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:

a) Il valore della causa;

b) Il compenso professionale determinato secondo i criteri di cui innanzi;

c) Il richiamo alla parcella presentata dal professionista, nella quale sono specificate le voci di tariffa applicate e ridotte della percentuale offerta ;

L’indicazione che la previsione del compenso del professionista deve intendersi onnicomprensiva e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali.

d) Obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto (anche via mail) l’Ente sullo stato generale del giudizio e l’esito delle singole udienze, con invio di ogni memoria,

comparsa od altro scritto redatto nell' esercizio del mandato conferito anche quelli redatti da controparte salvo più dettagliate richieste dell'Ente.

e) Obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado del giudizio per cui è incaricato, di rendere parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati o per addivenire a transazioni.

2. Qualora la sentenza favorevole all' Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto previsto contrattualmente. Qualora la liquidazione delle spese giudiziali sia superiore a quella convenzionalmente stabilita, l'Ente sarà tenuto a pagare al professionista il compenso pattuito nel mentre la maggior somma sarà riconosciuta se ed in quanto acquisita al patrimonio dell'Ente.

In ogni caso il professionista incaricato dovrà predisporre la diffida volta ad ottenere il pagamento delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati senza alcun compenso aggiuntivo.

3. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell' attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, che non abbia conflitti di interessi o motivi ostativi all'assunzione dell'incarico, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

5. Su richiesta del professionista potrà essere erogato un anticipo, in misura non superiore al 20% dell'importo indicato nel preventivo di parcella approvato, oltre le eventuali spese vive da documentare, da erogarsi al conferimento dell' incarico e/o a conclusione della fase cautelare. Il professionista potrà chiedere, durante l'esecuzione dell'incarico, ulteriori acconti fino ad un massimo del 40% dell'intero compenso.

6. Con successivo atto sarà liquidato il saldo, alla definizione del giudizio e deposito della sentenza.

ART. 8 -Cancellazione dall' elenco

1. E' disposta la cancellazione dall' elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell' elenco;
- mancata presentazione di offerta o rifiutato di accettare un incarico senza giustificato motivo per tre volte ;
- siano incorsi in gravi inadempienze.

- Su richiesta del professionista

L'Alsia dispone, inoltre, la cancellazione dall'elenco nei casi in cui il professionista si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità nonché dopo la terza contestazione scritta nei casi di inadempimento o adempimento tardivo degli obblighi contrattuali.

La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al professionista/alla società interessato/a con apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda d'iscrizione.

ART. 9 Registro

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile P.O. Consulenza Giuridico - Legale.

ART. 10 Pubblicità

1. L'Albo verrà pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente" dell'Ente nella sezione "Bandi di gara e Contratti" ed all'Albo Pretorio on line;

3. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 11 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia professionale.

ART. 12 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'adozione del provvedimento di approvazione del medesimo